

**CONTRATTO PER LA PRESTAMPA, LA STAMPA, LA PERSONALIZZAZIONE CON DATI VARIABILI, L'ALLESTIMENTO, IL CONFEZIONAMENTO E LA SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE DI CIRCA N. 39.927.800 PAGINE DI QUESTIONARI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LE RILEVAZIONI STATISTICHE PER UN BIENNIO**

Con il presente contratto redatto in duplice originale, tra

- per una parte:

l'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato come Istat - via Cesare Balbo n. 16, Roma - codice fiscale n. 80111810588 e partita I.V.A. n. 02124831005 - rappresentato dal dott. Paolo Weber, in qualità di Direttore Centrale per l'attività amministrativa e la gestione del patrimonio, nato a Trieste, il giorno 11.01.1968, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16 - 00184 Roma;

- per l'altra parte:

la Società \_\_\_\_\_, che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come Società, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), rappresentata legalmente da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione delle lavorazioni e delle forniture relative alla pre stampa, alla stampa, alla personalizzazione con dati variabili, all'allestimento, al confezionamento e alla spedizione tramite corriere **complessivamente di circa n. 39.927.800 pagine di questionari e altro materiale documentario**, aventi differenti formati, tirature, tipologie di stampa tipografica e di allestimento, secondo le modalità e le condizioni previste dal **Capitolato Tecnico e relativi allegati n. 1 e 2 (così come modificato sulla base dell'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara)**, che si intendono **parte integrante del presente contratto**.

Con apposite **lettere d'ordine** verranno specificate le effettive caratteristiche tipografiche e il numero delle copie da stampare dei modelli per le indagini statistiche nonché le modalità di personalizzazione, di allestimento, di confezionamento e di spedizione.

Tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso lo/gli stabilimento/i dichiarato/i dalla Società sito/i in: \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (Istat) è il dottor \_\_\_\_\_, l'Assistente del Direttore dell'esecuzione del contratto (Istat) è il dottor \_\_\_\_\_.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto della Società è il sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (Istat) e il responsabile dell'esecuzione del contratto della Società, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito di coordinarsi sui tempi e sulle modalità di esecuzione del servizio sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

#### **ART. 1 BIS - RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA**

La Società ha l'obbligo di corrispondere all'Istat, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione dell'avviso e del bando di gara pubblicato in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D. L. n. 179 del 12.10.2012 convertito nella L. n. 221 del 17.12.2012, per un importo pari a Euro 3.318,40 ( Euro tremilatrecentodiciotto/40) IVA inclusa.

#### **ART. 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è regolata, ordinatamente in successione complementare:

- a) dalle clausole del presente atto e relativi allegati;
- b) dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'Istat approvato con D.P.C.M. dell'11.11.2002 e s.m.i. e del relativo manuale approvato dal Consiglio dell'Istat nella seduta dell'11.07.2006;
- c) dal D.Lvo. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- d) dalle vigenti disposizioni di legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità di Stato;
- e) dalla legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i. per quanto attiene alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) dal D. L.vo n. 196/2003 per quanto attiene al trattamento dei dati personali;
- g) dalle disposizioni del codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato.

### **ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE**

La Società si obbliga ad eseguire le lavorazioni e le forniture di cui al precedente **art. 1** e a praticare i prezzi unitari indicati nel **Capitolato Tecnico** (così come modificati sulla base dell'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara), menzionato nello stesso **art. 1**, secondo i termini e le modalità specificate nei successivi articoli.

Detti prezzi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza della Società. Essi comprendono, senza alcuna eccezione, ogni consumo, ogni scarto, ogni noleggio, ogni mano d'opera per facchinaggio, lavorazione, ogni spesa principale ed accessoria o di carattere fiscale, necessari per eseguire le lavorazioni di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte e nei modi e tempi prescritti, anche se tali spese ed oneri non siano stati completamente ed esplicitamente dichiarati nel presente contratto, quali che siano o possano essere in contrario le consuetudini locali.

Nei prezzi suddetti sono compresi pertanto, oltre le spese generali ed il beneficio della Società, tutti gli oneri che gravano sulla Società medesima, ed in particolare, ogni spesa occorrente per le operazioni di carico e di scarico dei materiali e supporti, nonché ogni spesa di copia, bollo e registrazione, ogni tassa esistente, l'inasprimento delle stesse e le eventuali tasse che venissero introdotte durante il corso dei lavori, fatta eccezione per l'I.V.A.

Nel predetto capitolato tecnico sono state previste tutte le lavorazioni che potrebbero essere richieste dall'Istat per la stampa dei questionari e dell'altro materiale. Alcune lavorazioni, anche se previste, potrebbero non essere richieste nel corso dell'esecuzione del contratto.

**L'importo complessivo del presente contratto sarà determinato dall'effettivo numero di pagine stampate e spedite e dalle effettive lavorazioni eseguite.**

Presumibilmente tale importo può essere stimato in circa Euro (in cifre) \_\_\_\_\_ = (in lettere) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ I.V.A. inclusa.

### **ART. 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

La Società si obbliga ad eseguire le lavorazioni e le forniture oggetto del presente contratto secondo le quantità ed i termini di tempo fissati nell'**Allegato 1 del Capitolato Tecnico**, che si intende anch'esso parte integrante del presente contratto.

L'ISTAT concede alla Società la possibilità di interrompere le lavorazioni per il periodo delle ferie una volta all'anno ed in un'unica soluzione, per una durata non superiore a tre settimane ed in coincidenza dei mesi di **luglio e/o agosto**. Tale concessione avverrà a seguito di apposita richiesta scritta da parte della Società da inoltrarsi almeno 15 giorni prima del periodo di interruzione.

## **ART. 5 - PENALITA' PER RITARDI NEGLI ADEMPIMENTI**

Qualora la Società non dovesse rispettare nell'esecuzione delle lavorazioni i termini di tempo indicati nell'allegato 1 di cui al precedente art. 4, l'Istat applicherà una penale giornaliera dello **0,5 per mille** dell'importo complessivo relativo a ciascuna lettera d'ordine per i primi 10 giorni di ritardo a partire dai termini stessi, dello **0,8 per mille** giornaliera dall'undicesimo al ventesimo giorno di ritardo e dell'**1 per mille** giornaliera dal ventesimo giorno di ritardo in poi.

Peraltro trascorso il ventesimo giorno di ritardo e in ogni altro caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell'Istat di risolvere il contratto (con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 11, salvo richiesta dei maggiori danni subiti) e/o di affidare in danno della Società l'esecuzione dell'appalto o il completamento delle lavorazioni in ritardo ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'Istat saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non risulti sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istat medesimo sui beni della società. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Società inadempiente.

I ritardi di lavorazione nelle fasi di pre stampa, stampa, allestimento e spedizione relativi complessivamente ad oltre il **25%** del numero delle pagine previste dal presente contratto, danno facoltà all'ISTAT di risolvere il contratto a seguito di comunicazione scritta alla Società, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 11 ed ove questo non sia bastevole, di eventuali crediti della Società senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società medesima, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti, ovvero di affidare in danno della Società medesima l'esecuzione del contratto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

L'Istat potrà altresì applicare penalità fino ad un massimo del **10%** dell'importo contrattuale in caso di qualsiasi altra inadempienza da parte della Società, dalla quale derivi un danno per l'Istat.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il **10%** del valore dell'intero contratto. L'Istat non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di Euro 10,00.

## **ART. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

**La Società si impegna a propria cura e spese:**

- ad effettuare il ritiro presso l'Istat degli originali, dei supporti informatici ed ogni altro materiale necessario per le lavorazioni entro un giorno lavorativo dalla comunicazione data per le vie brevi (fax o e-mail);
- ad effettuare la consegna e il ritiro presso le sedi Istat delle bozze di stampa e di ogni altro materiale necessario;

- nel caso di pre stampa, a presentare fino a sei edizioni di bozze in due copie di ciascun esemplare (questionari, manuali di istruzione, modelli, ecc.);
- a presentare due copie di cianografica per ciascun esemplare (questionari, manuali di istruzione, modelli, ecc.);
- a fornire, secondo le modalità previste nel punto A.7 del **Capitolato Tecnico**, gli impianti di ciascun esemplare (questionari, manuali di istruzione, modelli, ecc.) e di tutto il materiale ad essi associato, completi di immagini, font e quant'altro necessario, su supporto informatico nel formato in cui sono stati realizzati (Quark Xpress o altri software di impaginazione) ed anche nel formato Pdf;
- a mantenere gratuitamente, fino alla scadenza del contratto, su proprio supporto informatico, i files di ciascun esemplare (questionari, manuali di istruzione, modelli, ecc.) che in ogni caso si intendono di proprietà Istat;
- a rispettare le modalità di confezionamento, spedizione, consegna e monitoraggio previste nell'**Allegato 2** del Capitolato Tecnico, che si intende anch'esso parte integrante del presente contratto;
- a provvedere al ritiro della fornitura difettosa e alla sua sostituzione a proprie spese e, per la parte che riguarda eventuale materiale già spedito a mezzo corriere, alla ripetizione di tutte le lavorazioni necessarie, compresa la spedizione stessa.

L'Istat si riserva di inviare, in qualsiasi momento, il proprio personale ispettivo per il controllo delle operazioni relative alla pre stampa, alla stampa, all'allestimento, al confezionamento e alla spedizione nei locali dove saranno effettuate le lavorazioni di cui al **Capitolato Tecnico**. La Società si impegna a garantire l'accesso a detto personale senza limitazioni e a fornire allo stesso gli eventuali chiarimenti e le informazioni richieste.

L'Istat inoltre, in casi particolari, si riserva di sospendere le lavorazioni alla fase di pre stampa fino alla presentazione della cianografica e di richiedere in tempi successivi il completamento delle lavorazioni.

#### **ART. 7 - SUBAPPALTO**

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della Società, fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'Istat applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le sanzioni di legge.

L'Istat effettuerà i pagamenti direttamente alla Società che sottoscrive il presente contratto.

## **ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE**

Il pagamento delle singole lavorazioni e forniture di cui all'**art. 1** del presente contratto, sarà effettuato, dopo il favorevole esito della verifica di conformità alle prestazioni contrattuali delle lavorazioni eseguite e previa presentazione di regolari fatture in duplice esemplare, redatte distintamente per l'attività di stampa e per l'attività di spedizione, con tutte le seguenti modalità.

**Le fatture che saranno emesse dovranno riportare le seguenti specificazioni:**

1. l'indicazione del modello lavorato;
2. gli estremi della lettera d'ordine e delle successive richieste e/o integrazioni;
3. il prezzo unitario del singolo modello e la quantità dei modelli stampati e/o il prezzo unitario della spedizione dei singoli plichi/pacchi e la quantità spedita;
4. i seguenti numeri di riferimento:
  - imp. nn. 201 e 202 anno 2015 per le lavorazioni relative alla stampa
  - imp. nn. 203 e 204 anno 2015 per le lavorazioni relative alla spedizione tramite corriere
  - imp. nn. 98 e 101 anno 2016 per le lavorazioni relative alla stampa
  - imp. nn. 99 e 100 anno 2016 per le lavorazioni relative alla spedizione tramite corriere
5. i numeri e le date dei documenti di trasporto.

**Alla fattura dovranno inoltre essere allegate:**

1. una scheda tecnica per ogni modello stampato, contenente l'indicazione delle singole voci delle lavorazioni prestate ed i singoli prezzi applicati con riferimento preciso al capitolato tecnico ed inerenti: la modalità di stampa, la pre stampa, la carta, il formato, l'allestimento, il confezionamento e la spedizione;
2. l'intera documentazione attestante l'avvenuta spedizione effettuata dalla Società.  
Dalla suddetta documentazione relativa alla spedizione dovranno risultare:
  - la data di spedizione,
  - i destinatari,
  - il peso dei plichi/pacchi;
3. una copia di ciascun modello stampato;
4. gli impianti dei modelli di rilevazione e di tutto il materiale ad essi associato secondo le modalità previste al punto A.7 del **Capitolato tecnico**.

**Qualora le fatture non contengano tutte le suelencate indicazioni, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla la Società potrà pretendere per tale inosservanza.**

Le fatture devono essere emesse ad ultimazione di tutte le lavorazioni previste nella lettera d'ordine di riferimento ed inviate al seguente indirizzo:

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)  
Direzione Generale  
Servizio ragioneria  
Via Cesare Balbo n. 16  
00184 Roma

o al seguente indirizzo di posta elettronica: [fatturazione@istat.it](mailto:fatturazione@istat.it).

#### **ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

E' facoltà dell'Istat di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero di procedervi al termine dell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture oggetto dei singoli ordini al fine di accertare che le lavorazioni medesime siano state eseguite in conformità di tutte le pattuizioni contrattuali.

Qualora alla verifica di conformità alle prestazioni contrattuali dovesse risultare che le prestazioni della Società non siano state eseguite a perfetta regola d'arte o che siano comunque difettose, l'Istat ha facoltà di:

- a) non accettare, in tutto o in parte, la fornitura senza che la Società possa avanzare alcuna pretesa. Nel caso di non accettazione della fornitura, la Società stessa dovrà immediatamente provvedere al ritiro della fornitura difettosa e alla sua sostituzione a proprie spese e, per la parte che riguarda eventuale materiale già spedito a mezzo corriere, alla ripetizione di tutte le lavorazioni necessarie, compresa la spedizione stessa. In tal caso saranno applicate le penalità di cui al precedente **art. 5** per il mancato rispetto dei termini di tempo. In caso di rifiuto da parte della Società, l'Istat procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo **art. 11**, salva ogni altra azione per il risarcimento di ulteriori danni subiti ovvero all'affidamento in danno della Società medesima l'esecuzione del contratto ad altra società di propria fiducia, scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti;
- b) accettare la fornitura difettosa, invitando la Società a provvedere a propria cura e spese ad eseguire quanto necessario per eliminare la manchevolezza riscontrata. In tal caso saranno applicate le penalità di cui al precedente **art. 5** per il mancato rispetto dei termini di tempo;
- c) accettare la fornitura difettosa, applicando una penalità da quantificare in base all'incidenza della parte difettosa dell'ordine rispetto al valore totale dell'ordine stesso, fino ad un massimo del 10% dell'importo della fornitura medesima.

## **ART. 10 - PAGAMENTO DELLA FORNITURA**

Il pagamento delle due fatture di cui all'**art. 8** del presente contratto, sarà effettuato, dopo il favorevole esito della verifica di conformità alle prestazioni contrattuali e previa presentazione delle stesse in duplice esemplare, con tutte le modalità di cui al citato **art. 8**.

**I PAGAMENTI SARANNO EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA LIQUIDAZIONE.**

Tutti i suddetti pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., devono essere registrati sui sotto indicati conti corrente dedicati e disposti mediante:

1) ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO n. \_\_\_\_\_ in  
essere presso \_\_\_\_\_  
Codice IBAN \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_;

ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO n. \_\_\_\_\_ in  
essere presso \_\_\_\_\_  
Codice IBAN \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_;

ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO n. \_\_\_\_\_ in  
essere presso \_\_\_\_\_  
Codice IBAN \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_;

2) ACCREDITAMENTO SUL C/C POSTALE N. \_\_\_\_\_;

Le persone delegate ad operare sui sopra indicati C/C BANCARI o C/C POSTALE dedicati sono le seguenti:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

Ogni eventuale variazione del conto corrente bancario o postale o dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all'Istat a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società allegando copia fotostatica del documento d'identità o da altro soggetto legittimato ad impegnare l'impresa come da specifica procura da allegare alla comunicazione.



**Il Codice identificativo della gara (CIG)** da riportare nei bonifici bancari o postali posti in essere in esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., è il seguente: **5882001CC4**.

La Società si impegna a riportare tale codice identificativo nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i.

La Società assume direttamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i.

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i. siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La Società ha l'obbligo di esibire all'Istat gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i.

La Società si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istat e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'Istat, saranno dovuti alla Società gli interessi corrispettivi al tasso legale per i primi 60 giorni di ritardo e per ciascun giorno di ritardo oltre il sessantesimo gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D. L.vo n. 231/2002, come modificato dal D. L.vo 192/2012 nella misura stabilita dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze applicabile al semestre solare di riferimento. L'importo degli interessi per ritardato pagamento verrà computato e corrisposto dall'Istat alla Società in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo. Qualora le fatture non vengano presentate con le tutte le modalità di cui all'art. 8, l'Istat non risponderà del mancato rispetto dei termini di pagamento e nulla la Società potrà pretendere per tale inosservanza.

Il predetto termine si intende sospeso per il tempo necessario a questo Istituto per l'acquisizione della documentazione prevista dall'art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come disciplinato dalle circolari n. 28 del 6.8.2007 e n. 29 del 4.9.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della ragioneria dello Stato.

I termini di pagamento si intendono altresì sospesi per il periodo necessario all'ottenimento, da parte dell'Istat, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Società.

## **ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito, secondo quanto stabilito dall'articolo 113 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., una cauzione di Euro (in cifre) \_\_\_\_\_ = (in lettere) \_\_\_\_\_/00, pari a circa il 10% dell'importo contrattuale, I.V.A. esclusa, (5% se è stata presentata la certificazione per la qualità), mediante:

- fideiussione bancaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dall'Istituto bancario autorizzato \_\_\_\_\_,

oppure

- polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dall'Istituto assicurativo autorizzato \_\_\_\_\_.

La Banca/Società assicuratrice si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'Istat per la predetta somma di Euro \_\_\_\_\_. In forza della presente garanzia, la Banca/Società assicuratrice resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'Istat, entro 15 giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di Euro \_\_\_\_\_, la somma che l'Istat dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della Società appaltatrice.

La presente fideiussione contiene l'espresso impegno della Banca/Società assicuratrice di versare il relativo importo a semplice richiesta dell'Istat senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

La fideiussione prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito a norma dall'articolo 113 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

E' escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944, comma 2, c.c.

## **ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI**

Il presente contratto avrà la durata di due anni a partire dalla data di stipula.

I singoli prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili (qualunque possano essere sul mercato le oscillazioni delle merci, della manodopera, dei noleggi, delle provviste e dei trasporti) per la durata del 1° anno a partire dalla data della stipula del presente contratto.

A partire dall'inizio del 2° anno di durata del presente contratto, i prezzi pattuiti potranno essere soggetti a revisione se ciò sarà consentito dalla normativa vigente al momento della revisione e previa specifica richiesta inoltrata dalla Società alla scadenza di ciascun anno.

Tale revisione si applicherà solo alle fatture relative agli ordini dati dopo l'accettazione, da entrambe le parti, dell'aliquota da applicare.

La revisione dei prezzi comunque non si applicherà per i modelli in corso di lavorazione al momento dello scadere del 1° anno, ma si applicherà soltanto per i modelli ordinati dopo la scadenza del 1° anno stesso e comunque dopo l'accettazione, da entrambe le parti, dell'aliquota da applicare.

Allo scadere del contratto, la Società si obbliga ad ultimare tutte le lavorazioni in corso ai prezzi contrattuali vigenti al momento della scadenza.

### **ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI**

Il presente contratto, assoggettato a I.V.A., verrà sottoposto a registrazione. La spesa relativa sarà a carico della Società sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, eccezion fatta per l'I.V.A.

A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la Società è, pertanto, tenuta a versare con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. n. 663 del 26.10.1972 e s.m.i.

L'assicurazione del personale addetto ai lavori di cui al presente contratto è a carico della Società, alla quale spetta ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio e quella per tutti i danni arrecati eventualmente a terzi ed all'Istat per qualsiasi sinistro o danno dipendente da manchevolezza o trascuratezza della Società stessa o del suo personale. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi sulle assicurazioni relative all'invalidità, alla vecchiaia, alla disoccupazione, agli infortuni sul lavoro, alla tubercolosi, alle malattie comuni e professionali, nonché agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative alla legislazione sugli assegni familiari e sul collocamento.

La Società si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria, e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Istat si riserva di controllare durante le lavorazioni con proprio personale presso la sede della Società, che la stessa adempia a tutti gli obblighi di cui al presente articolo e la Società stessa è obbligata a fornire ogni idonea documentazione che sarà richiesta dal personale Istat.

L'Istat in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo e previa comunicazione alla Società delle inadempienze riscontrate o ad esso denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% dell'importo dell'intero contratto di cui al precedente art. 7. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola, senza che questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

#### **ART. 14 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

La Società si obbliga ad adottare ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché a fornire, a richiesta dell'Istat, ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. In caso di inadempienza la Società sarà soggetta a una penale sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **ART. 15 - RISERVATEZZA**

La Società dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.L.vo n.196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

In particolare la Società dovrà impegnarsi a:

rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dall'Istituto;

vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;

porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e in particolare tutte le azioni anche di natura legale necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla Società e/o ai suoi dipendenti, la Società stessa sarà tenuta a risarcire l'Istituto degli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del contratto e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art.7 del predetto D.L.vo n.196 del 30.06.2003.

#### **ART. 16 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Società si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento emanato con

D.P.R. n. 62/2013. In caso di violazioni delle disposizioni ivi contenute l'Istat procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11, salvo richiesta dei maggiori danni subiti e affidamento in danno della Società dell'esecuzione dell'appalto alla società risultata seconda in graduatoria o ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'Istat saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non risulti sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istat medesimo sui beni della società.

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

#### **ART. 18 - EFFICACIA DEL CONTRATTO**

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data di aggiudicazione, avrà efficacia nei riguardi dell'Istat soltanto dopo la firma dei propri organi competenti.

Roma,

**LA SOCIETA'**

**L'ISTAT**

**La Società sottoscritta dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole e condizioni dei presenti articoli:**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

**ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE**

**ART. 5 - PENALITA' PER RITARDI NEGLI ADEMPIMENTI**

**ART. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

**ART. 7 - SUBAPPALTO**

**ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

**ART. 10 - PAGAMENTO DELLA FORNITURA**

**ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI**

**ART. 16 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

**ART. 17 - FORO COMPETENTE**

**ART. 18 - EFFICACIA DEL CONTRATTO**

**LA SOCIETA'**

## **INDICE DEGLI ARTICOLI**

- ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**
- ART. 1 BIS - RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA**
- ART. 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**
- ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE**
- ART. 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**
- ART. 5 - PENALITA' PER RITARDI NEGLI ADEMPIMENTI**
- ART. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI**
- ART. 7 - SUBAPPALTO**
- ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE**
- ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**
- ART. 10 - PAGAMENTO DELLA FORNITURA**
- ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE**
- ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI**
- ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI**
- ART. 14 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**
- ART. 15 - RISERVATEZZA**
- ART. 16 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**
- ART. 17 - FORO COMPETENTE**
- ART. 18 - EFFICACIA DEL CONTRATTO**

**LA SOCIETA'**

**L'ISTAT**